

**COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO**  
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LE CONSULTE TEMATICHE E I CONSIGLI DI FRAZIONE**

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1  
Finalita' e contenuti**

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di consultazione dei cittadini in merito a tematiche specifiche o di interesse delle frazioni ai sensi dell'art. 60 dello statuto comunale.

**Art. 2  
Organismi di partecipazione**

1. Gli organismi di partecipazione dei cittadini alla amministrazione del Comune sono costituiti dalle Consulte tematiche e dai Consigli di frazione che operano anche con le seguenti forme di consultazione:

- assemblea pubblica;
- invito ad esprimere per iscritto entro un termine appositamente definito pareri, proposte ed osservazioni;
- invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato.

**CAPO II  
CONSULTAZIONE**

**TITOLO I  
ASSEMBLEA PUBBLICA**

**Art. 3  
Finalita'**

1. La consultazione della popolazione mediante assemblea pubblica ha come scopo l'esame di proposte, problemi e iniziative relativi alle diverse zone del Comune che investono i diritti e gli interessi della popolazione, nelle stesse insediate, nei limiti previsti dallo statuto comunale.

2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:

- a) l'istituzione ed il funzionamento dei servizi pubblici;
- b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
- c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
- d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attivita';
- e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessita' di reciproca informazione fra amministrazione

e cittadini.

#### **Art. 4**

##### **Iniziativa di convocazione e modalita'**

1. La convocazione dell'assemblea e' indetta su iniziativa del Presidente del Consiglio di frazione o della Consulta tematica o del Sindaco o di almeno 1/5 dei componenti la Consulta tematica o il Consiglio di frazione.

2. Il promotore della consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa dovra' aver luogo. Se la consultazione avviene ad iniziativa dei componenti della Consulta tematica o del Consiglio di frazione la relativa istanza verra' esaminata, limitatamente alla sua legittimita', dal Segretario comunale il quale entro 5 giorni si esprimerà sulla sua ammissibilita'.

3. Il Presidente stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terra' l'assemblea, dandone tempestivo avviso almeno cinque giorni prima mediante:

- a) manifesti esposti negli spazi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini;
- b) i competenti servizio comunali.

4. Alle assemblee il Presidente invita il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e la popolazione interessata.

#### **Art. 5**

##### **Lavori dell'assemblea, partecipazione e conclusioni**

1. Le assemblee pubbliche sono presiedute dal Presidente della Consulta tematica o del Consiglio di frazione ovvero dal Vice Presidente in caso di assenza del Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente della Consulta tematica o del Consiglio di frazione appositamente nominato.

2. La partecipazione all'assemblea e' aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali e' assicurata piena liberta' d'espressione, d'intervento e di proposta, secondo l'ordine dei lavori approvato in sede di apertura dall'assemblea su proposta del Presidente. La durata di ogni singolo intervento sara' definita dal Presidente all'atto dell'avvio dei lavori dell'assemblea.

3. Le conclusioni dell'assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti. Il Presidente provvede a trasmettere copia del documento all'organo che ha promosso l'assemblea ed al Sindaco. Lo stesso documento sara' a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la sede municipale.

**TITOLO II**  
**PARERI - PROPOSTE - OSSERVAZIONI - QUESTIONARI**

**Art. 6**  
**Finalita'**

1. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possono ricorrere alla consultazione dei cittadini mediante pareri, proposte, osservazioni e questionari qualora intendano disporre di ulteriori elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le loro scelte di politica amministrativa relative ad interventi che incidono, in modo rilevante, sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi.

**CAPO III**  
**COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CONSULTE TEMATICHE**  
**E CONSIGLI DI FRAZIONE**

**Art. 7**  
**Costituzione**

1. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione istituisce, di volta in volta, le Consulte tematiche mentre i Consigli di frazione vengono istituiti all'inizio del mandato amministrativo e permangono per tutta la durata dello stesso.

2. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei componenti delle Consulte tematiche e dei Consigli di frazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto limitato ad un solo candidato. Nel caso di dimissioni, decadenza o altra necessita' di sostituzione dei componenti del Consiglio di frazione o della Consulta tematica, il Consiglio Comunale provvede alla surroga nel rispetto dei criteri suddetti. I Consigli di frazione sono composti da cittadini residenti nella frazione. Non possono far parte del Consiglio di frazione cittadini che ricoprono la carica di Consigliere Comunale.

3. Le Consulte tematiche e i Consigli di frazione, salva diversa disposizione in sede di istituzione dei medesimi, sono costituiti da otto componenti di nomina consiliare di cui cinque designati dalla maggioranza e tre designati dalla minoranza consiliare.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e il segretario della Consulta tematica e dei Consigli di frazione sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti con voto palese nella prima riunione utile.

**Art. 8**  
**Funzionamento**

1. La convocazione delle Consulte tematiche e dei Consigli di frazione viene fatta dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, e le riunioni sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione la riunione e' valida con la presenza di tre componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. I verbali delle sedute delle Consulte tematiche e dei Consigli di frazione vengono trascritti in apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal componente dell'organismo medesimo a cui sono attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.

**CAPO IV**  
**NORME FINALI**

**Art. 9**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento delle Commissioni comunali.